

*Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e le regioni.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*dopo le parole: possono procedere aggiungere la seguente: rispettivamente. aggiungere, in fine, le parole: o mediante l'indizione di appositi concorsi secondo le modalità del successivo articolo articolo 6-ter o provvedendo alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.*

**6-bis. 6.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.*

**\* 6-bis. 1.** Bertucci, Stradella.

*Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: di rilievo nazionale.*

**\* 6-bis. 5.** Lenti, De Cesaris.

*Al comma 1, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: interregionale e regionale,*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.*

**\* 6-bis. 7.** Bastianoni.

*Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: e quelle regionali di propria competenza.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di rilievo nazionale.*

**6-bis. 3.** Piccolo.

*Aggiungere alla fine le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**\* \* 6-bis. 100.** Possa.

*Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**\*\* 6-bis. 101.** Teresio Delfino, Tassone.

ART. 6-ter.

*(Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.*

**\* 6-ter. 1.** Muzio, Massa, Dameri.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e gli enti locali.*

**\* 6-ter. 2.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Gli enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche del 1997 di cui alle ordinanze 4 luglio 1997, n. 2622, e 24 luglio 1997, n. 2627, e di cui all'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 61, che hanno assunto personale a tempo determinato sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in tema di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette moda-

lità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma, gli enti locali provvedono mediante utilizzo di fondi propri.

**6-ter. 3.** Ciapucci.

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo:* Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.

\* **6-ter. 100.** Possa.

*Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Una volta esauriti i fondi di cui al precedente periodo, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico delle regioni e degli enti locali interessati.

\* **6-ter. 101.** Teresio Delfino, Tassone.

#### ART. 6-quinquies.

*(Modifiche al decreto- legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998).*

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-sexies.

*(Misure straordinarie per il personale delle regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000 per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza).*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza

personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate di ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, nonché ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni;

c) provvedere alla nomina per la copertura dei posti in organico con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per le strutture organizzative speciali.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino dei danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali può essere corrisposto un compenso forfettario.

5. All'onere per gli interventi di cui presente articolo si provvede con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 7.3.3. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

**6-quinquies. 01.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

#### ART. 7.

*(Interventi in materia di protezione civile)*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.1 DEL GOVERNO

*Sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**0. 7. 1. 1.** Tassone.

*Sostituire il comma 1-bis. con il seguente:*

1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento, provvede all'assunzione del personale, nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, mediante concorso pubblico, con riserva, nei limiti del 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, per il personale di cui al comma 1.

**7. 1.** Governo.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. Per le attività di competenza del Ministero dell'ambiente connesse all'attuazione del presente decreto ed alle situa-

zioni di emergenza idrogeologica per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Ministero dell'ambiente può avvalersi fino a 30 unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli pubblici anche economici e delle società a partecipazione pubblica. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della unità previsionale di base 11.1.1.0 - Funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

**7. 2.** Scalia, Gardiol, Paissan.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**7. 3.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

**7. 4.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

**7. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART.7-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).*

1. Ai fini della definizione dei provvedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore ed ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n.579, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, le domande introduttive dei

rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base delle discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

**7. 01.** Scalia, Gardiol, Paissan.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n.183, dopo le parole « ovvero da assessori delegati » sono inserite le seguenti: « e, per ogni regione, da un sindaco dei comuni interessati, indicato dall'ANCI ».

**7. 02.** Muzio, Massa, Dameri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)*

1. All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al comma 3, dopo le parole: « ovvero da assessori delegati; » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni interessati, per ciascuna regione; »

**7. 03.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 7-bis.

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese danneggiate*

*di cui al comma 5 dell'articolo 4 tale termine è fissato al 31 dicembre 2002.*

**7-bis. 1.** Stradella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis tale termine è prorogato al 31 dicembre 2002.*

**7-bis. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi di lire per l'anno 2001 con le seguenti: 200 miliardi di lire per l'anno 2002, di cui 100 miliardi a valere sugli interventi di cui al successivo comma 2-bis.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** La garanzia di cui al comma 2 è estesa ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 e la stessa ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita definitiva sopportata dall'ente erogante e con erogazione di un anticipo del 100 per cento dell'importo dell'insolvenza all'avvio della procedura di recupero. Nessun onere è dovuto per l'accesso al Fondo centrale di garanzia.

**7-bis. 2.** Stradella.

*Al comma 2, sostituire il numero: 100 seguente alle parole: incrementato dell'importo di con il numero: 84,1.*

**7-bis. 20.** Possa.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: l'incremento del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Me-*

diocredito centrale Spa è limitato alle effettive disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 691 del 1994.

\* **7-bis. 30.** Teresio Delfino, Tassone.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

**7-bis.** Le disposizioni previste dal comma 7 si applicano anche alle altre regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994.

**7-bis. 8.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

**8-bis.** Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, sono ritenuti conformi, in relazione alle singole voci di spesa che formano i piani d'investimento presentati, le compensazioni verificatesi tra le diverse voci dell'originario piano di investimento entro il limite massimo del 35 per cento.

**8-ter.** Ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i relativi stanziamenti previsti, è ritenuta conforme la presentazione della documentazione, attestante la spesa sostenuta, di cui agli articoli 1, comma 14, e 2, comma 8, del Decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, nonché l'utilizzo del finanziamento ottenuto, avvenuti entro dodici mesi dalla data di scadenza dell'originario periodo di preammortamento.

**7-bis. 6.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** A favore dei soggetti che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, in quanto danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che abbiano forzatamente cessato l'attività dell'impresa danneggiata, da accertare con apposita commissione tecnica istituita e presieduta dal Presidente della competente Camera di Commercio, è deliberata, nei limiti delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, l'estinzione del finanziamento agevolato concesso, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al presente comma. L'estinzione del finanziamento ai sensi del periodo precedente è da considerare contribuito in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinqüies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. Le condizioni e le modalità d'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

**7-bis. 7.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Alla rubrica, dopo le parole: del novembre 1994 aggiungere le seguenti: e dell'ottobre-novembre 2000.*

**7-bis. 4.** Stradella.

## ART. 7-ter.

*(Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

*Al comma 1, sostituire le parole: dallo statuto della regione Valle d'Aosta con le seguenti: dagli statuti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**7-ter. 1.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

**(A.C. 7431 – sezione 4)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 2.

1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.

2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## ART. 2.

*Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione*

*con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.*

\* **Dis. 2. 1.** Massa, Muzio, Dameri.

*Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.*

\* **Dis. 2. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

*Al comma 2, dopo la parola: rilascia aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.*

**Dis. 2. 2.** Muzio, Dameri, Massa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il nulla osta per le operazioni di taglio sarà rilasciato comunque dal sindaco, il quale provvederà, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, ad indicare le modalità e le prescrizioni per il taglio.

**Dis. 2. 3.** Muzio, Dameri, Massa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il sindaco autorizza altresì, dopo aver acquisito il parere della Commissione agricola comunale, l'utilizzo del materiale litoide posto sui terreni agricoli in coltivazione al fine del ripristino degli stessi. Il materiale in eccedenza dovrà essere rimesso nella disponibilità del medesimo Ente locale.

**Dis. 2. 4.** Muzio, Dameri, Massa.

**(A.C. 7431 – sezione 5)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-bis, in virtù

della quale l'Agenzia di protezione civile provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti resi disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale che già gode di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Agenzia medesima;

rilevato che all'uopo è disposto che si provveda previa selezione;

considerati gli aspetti costituzionali e normativi che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, più volte richiamati anche dalla Suprema Corte;

impegna il Governo

ad interpretare l'inciso « *previa selezione* » in modo da assicurare che i meccanismi prescelti si armonizzino con i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, stabiliti dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

**9/7431/1.** Palma.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431;

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, in virtù della quale l'Agenzia di protezione civile provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti resi disponibili in pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale che già gode di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Agenzia medesima;

rilevato che all'uopo è disposto che si provveda previa selezione;

impegna il Governo

ad interpretare l'inciso « *previa selezione* » in modo da assicurare che i meccanismi prescelti si armonizzino con i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego, stabiliti dal decreto legislativo 29 del 1993.

**9/7431/2.** Lucidi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279;

rilevato che l'articolo 6-*bis* del suddetto testo ha previsto che il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assunto dalle autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 possa essere trasformato, immediatamente e direttamente, in rapporto a tempo indeterminato per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche;

considerato che anche le autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale hanno assunto ed utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del medesimo decreto-legge n. 180 del 1998;

riscontrato che le funzioni e i compiti svolti dalle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale sono gli stessi di quelli degli omologhi enti di rilievo nazionale;

tenuto conto che la previsione della possibilità di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato solamente per il personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale configura una oggettiva ed immotivata disparità di trattamento tra dipendenti che sono stati assunti ai sensi della medesima normativa (decreto-legge n. 180 del 1998) e che sostanzialmente assolvono gli stessi compiti di programmazione e di pianificazione;

impegna il Governo

ad assumere quanto prima le iniziative idonee a far sì che, con le stesse modalità stabilite per i dipendenti delle autorità di bacino di rilievo nazionale, anche per il personale delle autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale, assunto ai sensi del suddetto decreto-legge n. 180 del

1998, sia consentito la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

**9/7431/3.** Piccolo, Fronzuti, Del Barone, De Franciscis.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto;

constata la situazione di dissesto idrogeologico in cui vertono le zone pedemontane e collinari della provincia di Treviso;

verificato che la particolare geomorfologia dei territori dei comuni di Farra di Soligo, Vittorio Veneto, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane e Follina rende queste zone molto vulnerabili, in quanto i rilievi collinari e montani si caratterizzano da una elevata pendenza, il cui equilibrio è reso precario da continue infiltrazioni d'acqua nelle pendici;

considerato che, come sempre accade in occasione di forti precipitazioni, le recenti piogge e alluvioni hanno reso il suolo ancora più instabile, provocando nelle località succitate frane;

tenuto, altresì, conto che l'erosione di terreni per infiltrazioni e corsi d'acqua comporta l'abbandono delle attività agricole, forestali e zootecniche, in quanto, in mancanza di opere di prevenzione, i fenomeni di dissesto possono assumere dimensioni tali da incentivare lo spopolamento delle località;

impegna il Governo

a prevedere un congruo contributo straordinario per la sistemazione idraulico-forestale e sistemazione aree in frana delle zone pedemontane e collinari in provincia di Treviso.

**9/7431/4.** Michielon.

La Camera,

premesso che:

la Basilicata risulta essere una regione a rischio dissesto idrogeologico in considerazione della sua condizione geomorfologica con movimenti franosi in molti comuni;

dal disegno di legge di conversione risultano solo tre i comuni su 130 interessati da misure di sostegno;

il dato risulta penalizzante per interi comprensori che tutt'oggi si confrontano con problemi di dissesto e che accentuano la crisi dei piccoli comuni della Basilicata in quanto il relativo abbandono priva l'ecosistema di un importante presidio per la manutenzione del territorio;

impegna il Governo

a verificare la mappatura dei comuni a rischio e a prevedere misure di sostegno e riqualificazione territoriale nell'interesse di una maggiore tutela del territorio regionale della Basilicata.

**9/7431/5.** Molinari.

La Camera,

premesso che:

tra gli « interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico in materia di protezione e per zone colpite da calamità naturali » previsti dal decreto-legge n. 743, di conversione del decreto-legge n. 279, sono previste varie misure di sostegno finanziario;

tali misure consistono in contributi a fondo perduto, prestiti a credito agevolato e fondi centrali di garanzia, ai sensi di precedenti leggi;

pur esprimendo apprezzamento per la tempestività delle misure stesse, si rileva preliminarmente che gli stanziamenti risultano insufficienti, in rapporto alle esigenze rilevate;

considerato che:



la delegazione della Commissione attività produttive della Camera, nel corso della missione effettuata nelle regioni del nord e negli incontri con le prefetture, gli enti locali, regioni, province e comuni più rappresentativi, con le camere di commercio, con le organizzazioni di categoria, con i sindacati, con comunità e consorzi di vario livello presenti sul territorio, ha rilevato:

danni di notevole entità ancora in corso di valutazione da parte degli stessi soggetti alluvionati nelle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia e Liguria, nei settori di attività industriale, a livello di PMI e grande impresa, dell'artigianato, del turismo, del commercio, delle attività di trasformazione e commercializzazione della filiera agroalimentare, per cui non è ancora in grado di formulare un quadro definitivo dei danni stessi;

condizione di rischio permanente per il possibile ripetersi di eventi alluvionali, ed in particolare nella regione Liguria, come già verificato per i soggetti bialluvionati che impongono la più celere adozione di interventi per la protezione migliore possibile degli impianti stessi, anche nel sedime e all'interno dei luoghi di lavoro, e per la sicurezza dell'esercizio e delle attività;

che in alcune zone si impone una significativa delocalizzazione delle attività produttive;

che l'assetto delle reti idrauliche e quello conformatorio di terreni localmente coinvolti dall'evento alluvionale non è più tale da garantire una adeguata protezione delle acque e neanche l'esercizio ordinato delle attività produttive agricole;

che il pericolo di eventi calamitosi è sempre più elevato per la riconosciuta evolutività dei fenomeni alluvionali;

che i danni e il rischio di eventi calamitosi sulle infrastrutture stradali e sulle reti di servizio, rendono precario l'esercizio delle attività produttive;

che il rischio di alluvioni di ampi quartieri della città di Torino richiede la messa in sicurezza;

che la Val Sesia corre seri pericoli;

che la Dora Riparia nella città di Torino e la Dora Baltea nell'area del Crescentino non sono in sicurezza;

che il territorio ed il sistema idraulico tra la Dora Baltea ed il Sesia deve essere messo in condizione di sicurezza idraulica;

che il Po, nell'ambito di Torino e di Casale, non appare in sicurezza;

che i sistemi del Canale Cavour e del Canale Farini non riescono a garantire adeguata efficienza idraulica;

che l'area nucleare di Saluggia corre seri rischi;

che la provincia di Verbania è ad elevato rischio in tutto il territorio, registrando interruzione del collegamento viario internazionale, dissesto idrogeologico nei bacini in territorio svizzero e in Val d'Ossola;

che la provincia di Sondrio presenta pericolo diffuso di dissesto idrogeologico;

che per la Valle Olona deve essere data attuazione, con inizio entro sei mesi, ad un piano di riduzione del rischio, essendo stata più volte alluvionata negli ultimi anni;

impegna il Governo, riguardo al settore delle attività produttive, a:

utilizzare strumenti di maggiore attenzione e partecipazione comunitaria quali gli aiuti per le zone obiettivo 2, con il riconoscimento di una maggiore ampiezza e con una maggiorazione fino ad un massimo del 15 per cento rispetto ai benefici ordinari, in conformità all'articolo 87 del trattato di Amsterdam;

concedere proroghe adeguate degli adempimenti fiscali fino al 31 dicembre 2001 per i danneggiati in condizioni più critiche;

sostenere i consorzi regionali e locali di garanzia fidi con un contributo alle spese per il funzionamento e con partecipazione al rischio, attivando un adeguato fondo di rotazione;

utilizzare le camere di commercio per la raccolta delle istanze di agevolazione in sinergia e in alternativa ai comuni, che sono già caricati di tutti i problemi relativi ai danni alle zone abitate ed alle infrastrutture;

estendere con chiarezza gli aiuti e la detraibilità delle spese per le strutture utilizzate in affitto, se accompagnate dal patto di conferma del contratto di affitto per lungo periodo;

definire con chiarezza i termini temporali e l'entità degli aiuti e delle agevolazioni, affinché se ne possa tenere conto nei piani d'impresa per le regioni alluvionate;

ricorrere, nel caso delle grandi imprese, il più possibile al credito agevolato, stabilendo in tre mesi dalla presentazione della domanda, i termini massimi per l'attivazione degli aiuti;

riconoscere i benefici della delocalizzazione agli interventi di messa in sicurezza degli impianti anche all'interno delle strutture produttive esistenti;

accelerare le procedure per la delocalizzazione dalle aree a rischio e prevedere in sei mesi i tempi di concessione di tutte le approvazioni alla scadenza dei quali prevedere la nomina di un commissario ad acta;

utilizzare lo strumento della defiscalizzazione;

accelerare e adeguare alla situazione attuale patti territoriali in corso di definizione;

prevedere un piano di ripristino integrato specifico nelle zone ad elevato valore ambientale, quali quelle delle cinque terre e dell'area Sanremese;

ripristinare, con massima urgenza, ed integrare il sistema di collegamento viario e ferroviario nazionale ed internazionale in Liguria, Valle D'Aosta e in provincia di Verbania e su tutte le altre direttrici strategiche.

**9/7431/6** Saraca, Saonara, Repetto, Bulgio, Cambursano, Chiappori, Stradella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7431, recante la conversione in legge del decreto legge n. 279 del 2000;

preso atto che il provvedimento, pur con le numerose modifiche introdotte dal Senato, non predispone soluzioni esaustive alle numerose questioni connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

tenuto che, nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito svolto nell'ambito del comitato ristretto della VIII Commissione e presso la Commissione medesima, sono state individuate talune soluzioni normative per una serie di questioni e che tuttavia i limitatissimi tempi a disposizione per la conversione del decreto-legge non consentono di apportare tali modifiche al provvedimento; è indispensabile che tali soluzioni individuate unitariamente, siano adottate attraverso l'approvazione di apposite norme o in sede di legge finanziaria o attraverso la predisposizione di un provvedimento di urgenza

tenuto conto altresì che nel corso dell'esame svolto in sede referente, sono state esaminate anche questioni ulteriori, sottese agli emendamenti presentati dai diversi gruppi, prefigurando la possibilità di una loro soluzione nell'ambito di apposite ordinanze di protezione civile;

impegna il Governo

a) ad assicurare, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, l'utilizzazione delle risorse stanziare anche per le zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nell'intero mese di novembre 2000, con le medesime procedure disposte dal presente decreto;

b) a verificare altresì quali interventi — tra quelli indicati negli emendamenti al decreto-legge concordati nell'ambito del comitato ristretto e della VIII Commissione — possano essere attuati nell'ambito della manovra di finanza pubblica;

c) a verificare altresì, quali delle questioni sottese agli ulteriori emendamenti presentati dai gruppi in Commissione possano essere risolte con apposite ordinanze di protezione civile, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

d) ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché siano fornite garanzie alle popolazioni ed alle imprese interessate per la concessione delle provvidenze previste dal decreto-legge nella misura massima consentita dal medesimo decreto;

e) ad esaminare ogni ulteriore esigenza derivante dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000, affinché tutte le questioni ancora aperte possano trovare soluzione attraverso l'adozione di un idoneo, urgente provvedimento.

**9/7431/7** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Zagatti, Muzio, Crema, Gardiol, Parolo, Zaccara, Stradella, De Cesaris, Saraca, Casinelli, Rognà Manassero di Costigliole.

La Camera,

considerato:

che il settore agricolo ha subito danni molto ingenti a causa del complesso dei fenomeni alluvionali dell'autunno scorso;

che esso rappresenta una quota importantissima del valore aggiunto delle re-

gioni colpite, in cui si trovano attività economiche di grande pregio quali la viticoltura, la risicoltura, l'allevamento;

che in tale ambito vanno altresì considerati i danni alle infrastrutture pubbliche e private di irrigazione e bonifica, che costituiscono un indispensabile supporto all'economia delle zone colpite, non solo con riferimento al settore agricolo;

che il ristoro dei danni alle imprese agricole riveste una duplice valenza per l'importanza, non solo sotto il profilo economico-produttivo, ma altresì per l'insostituibile funzione di presidio del territorio che esse svolgono, in montagna, in collina e in pianura;

che una forma indispensabile di prevenzione di danni futuri è costituita da un tempestivo, efficace ed adeguato sostegno alle imprese agricole, che devono essere poste nella condizione di riparare i danni e ricostruire con maggiori potenzialità di investimento;

che tali esigenze erano state considerate dalla legislazione adottata per fronteggiare le conseguenze degli analoghi eventi alluvionali del 1994, anche sotto il profilo delle semplificazioni procedurali, indispensabili per ricostruire tempestivamente

impegna il Governo

ad inserire, in un provvedimento indifferibile ed urgente di prossima adozione, la possibilità di applicare per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dai recenti fenomeni alluvionali, le disposizioni del Fondo di solidarietà nazionale, come modificate e integrate in occasione dell'alluvione del 1994, allo scopo di utilizzare in modo tempestivo ed efficace le risorse stanziare dalla legge finanziaria 2001.

**9/7431/8**

Ferrari.

La Camera,

considerate le gravi condizioni di dissesto idrogeologico in cui versano alcuni

comuni calabresi indicati nell'ordinanza n. 3094 del 2000 del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

impegna il Governo

a sollecitare immediatamente le competenti autorità nazionali, regionali e locali per segnalare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge A.C. 7431, attraverso relazioni tecniche, le situazioni di pericolo imminente e di emergenza ove occorrono interventi urgenti di consolidamento, ripristino e ristrutturazione o abbattimento di manufatti che rappresentano un rischio per la vita umana.

**9/7431/9**

Bergamo.

La Camera,

premesso che:

durante l'alluvione che ha colpito la Lombardia nel 1997 parecchi comuni della stessa regione sono stati sottoposti ad un eccessivo carico di lavoro, ed in alcuni casi hanno dovuto assumere nuove forze lavorative a tempo determinato;

perdurando le condizioni di emergenza e tutela del territorio si trovano nella situazione di dover mantenere lo stesso organico straordinario;

impegna il Governo

a predisporre la possibilità per gli enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche del 1997 di cui alle ordinanze 4 luglio 1997, n. 2622, e 24 luglio 1997, n. 2627, e di cui all'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 61, che hanno assunto personale a tempo determinato ad autorizzare in deroga alle vigenti normative in tema di reclutamento, ed a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma, gli enti locali provvedono mediante utilizzo di fondi propri.

**9/7431/10**

Ciapusci.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311, RECANTE  
DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI  
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (7403)**

**(A.C. 7403 – sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7403 – sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

**(A.C. 7403 – sezione 3)**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**1. 1. Molgora.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro il 28 febbraio 2001.

**1. 2. Molgora.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze.

**1. 3. Molgora.**

**(A.C. 7403 – sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7403, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311;

rilevata la particolare importanza che riveste la realizzazione di un efficiente sistema di giustizia tributaria ai fini di un corretto rapporto tra erario e contribuenti;

considerato che, a tal fine, un aspetto di carattere fondamentale è costituito dalla garanzia della possibilità, per i contribuenti interessati, di avvalersi dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie di professionisti qualificati e competenti, in grado di far valere efficacemente le ragioni dei medesimi contribuenti;

tenuto conto che l'esperienza pratica ha ampiamente dimostrato che i consulenti del lavoro rientrano senza alcun dubbio tra le categorie professionali più qualificate ed assistere i contribuenti nell'adempimento delle obbligazioni tributarie;

rilevato che, per questo motivo, non appaiono comprensibili le ragioni per cui dovrebbero mantenersi le limitazioni previste all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per quanto concerne l'ambito delle materie per le quali i contribuenti possono avvalersi dei medesimi consulenti del lavoro nelle controversie trattate presso le commissioni tributarie (ritenuto alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti ed assimilati ed obblighi dei sostituti di imposta concernenti le medesime ritenute);

rilevato che la persistenza delle suddette limitazioni determinerebbe, più ancora che una penalizzazione per i consulenti del lavoro, un pregiudizio per i con-

tribuenti, che si vedrebbero privati della possibilità di fruire dell'assistenza degli stessi in presenza di controversie che riguardino ulteriori questioni, oltre a quelle richiamate in precedenza;

impegna il Governo

ad assumere quanto prima le iniziative idonee a consentire ai consulenti del lavoro, purché iscritti nei relativi albi professionali, di assistere i contribuenti dinanzi le commissioni tributarie con riferimento a tutte le materie oggetto delle controversie, rimuovendo le suddette limitazioni.

**9/7403/1.** Piccolo, Benvenuto, Repetto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge A.C. 7403, concernente la conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante « differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

premesso che il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, prevede all'articolo 7 disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi, rispondenti all'esigenza di garantire l'immediata acquisizione delle entrate derivanti dall'introduzione di nuove tipologie di giochi, in relazione ai quali si rende necessario accelerare le relative procedure;

valutato che tale accelerazione deve necessariamente riguardare anche l'intensificazione dell'impiego delle risorse umane disponibili nel particolare comparto;

considerato che le entrate di competenza dello Stato derivanti dal nuovo gioco del Bingo sono stimabili in circa 803 mi-

liardi nel solo 2001, di cui circa 128 per l'amministrazione dei Monopoli di Stato, incaricata dell'organizzazione e del controllo centralizzato del gioco;

stimato che, per gli anni successivi al 2001, il gettito erariale dovrebbe registrare un sensibile incremento in ragione del grado di attuazione del piano di assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale da gioco e che il completamento di tale piano, secondo quanto descritto nella relazione tecnica relativa al decreto-legge in esame, dovrebbe comportare un utile erariale su base annua di circa 1.600 miliardi ed entrate per l'amministrazione dei Monopoli per circa 304 miliardi;

preso atto che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni per la riforma dell'organizzazione del Governo, con riferimento all'amministrazione finanziaria prevede la riorganizzazione del Ministero delle finanze in quattro agenzie ed un dipartimento, e che le costituenti agenzie delle entrate e delle dogane, ai sensi dello stesso decreto legislativo, assorbono tutte le funzioni attualmente svolte, rispettivamente, dal dipartimento delle entrate e da quello delle dogane, lasciando invariata la disciplina riguardante l'amministrazione autonoma dei Monopoli;

considerato che per una più efficace ed efficiente gestione dei giochi del lotto e delle lotterie, appare invece necessario prevedere il riordino delle competenze dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, anche in ordine alla nazionalizzazione dell'impiego del personale;

impegna il Governo

a provvedere al riordino della citata amministrazione dei Monopoli, attraverso l'individuazione di impieghi coerenti rispetto alle attuali attribuzioni, compatibili con le scelte fondamentali contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**9/7403/2.** Conte, Pepe, Leone.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4846 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2000, N. 291, RECANTE PROROGA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TERMINI DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 567 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, RELATIVA ALL'ISTANZA DI VENDITA NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (APPROVATO DAL SENATO) (7446)**

**(A.C. 7446 — sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-bis. - (*Norma transitoria*). — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito

dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001 ».

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7446 — sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modifi-